

COMMISSIONI RIUNITE

AGRICOLTURA (XI) - INDUSTRIA (XII)

IX.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XI COMMISSIONE GERMANI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	75
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. (1892)	75
PRESIDENTE	75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83
SANTERO, <i>Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità</i>	75, 76, 78
GRAZIOSI, <i>Relatore per la XII Commissione Industria</i>	76, 78, 81, 82, 83
SCHIAVON	76
SEDATI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	78, 79, 81, 82
FERRARI FRANCESCO	78, 79
MONTE	78
GOMEZ D'AYALA	79
TRUZZI	79

La seduta comincia alle 9,30.

PAVAN, *Segretario della XI Commissione Agricoltura*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Aimi, Lucifero e Marengi della XI Commissione Agricoltura e De Martino Carmine della XII Commissione Industria.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (1892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » (1892).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno nella seduta precedente l'attuale le Commissioni riunite hanno approvato tutti gli articoli del provvedimento, fatta eccezione per quelli contenuti nel Capo quarto (Vigilanza e sanzioni): quindi nella seduta odierna si tratta soltanto di sciogliere le riserve che pesano sugli articoli 1 e 12. Per quanto attiene all'articolo 1 ricordo anche che era stata lasciata in sospeso la questione degli antibiotici sulla quale la Commissione Igiene e sanità ha espresso a suo tempo parere contrario e sulla quale il Ministero della sanità attende, per esprimersi definitivamente il parere dell'Istituto superiore di sanità.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo chiesto alla Direzione dell'Istituto superiore di sanità di studiare l'argomento e siamo stati anche fortunati perché, nella settimana stessa in cui formulavamo la nostra richiesta, si svolgeva un simposio internazionale che trattava proprio degli additivi in genere e degli antibiotici per i mangimi. Quindi, non solo l'Istituto superiore di sanità ci riferisce il pensiero dei suoi funzionari responsabili, ma ha anche avuto modo di verificare questo parere alla luce di discussioni che si sono svolte tra studiosi autorevolissimi in campo internazionale. Pratica-

mente, quindi si tratta di un parere estremamente autorevole. In esso si comincia col dire quali sono gli scopi che ci si propone introducendo gli antibiotici nei mangimi, e cioè:

1°) sfruttamento dell'azione di fattore di crescita posseduta da alcuni antibiotici o da alcuni miceti produttori di antibiotici;

2°) riduzione della flora batterica intestinale nei giorni immediatamente precedenti la macellazione, allo scopo di ritardare i processi di putrefazione nell'animale macellato (pollame);

3°) sterilizzazione dell'animale apporto di germi patogeni per l'uomo nei giorni immediatamente precedenti la macellazione (psittacosi nei tacchini ed altro pollame, come avvenuto negli U.S.A., Texas). Il parere continua affermando che l'uso degli antibiotici, se effettuato con prodotti e dosi adatte e modalità opportune, è privo di pericolo sia per gli animali che per l'uomo che successivamente ne utilizza le carni. Infatti gli antibiotici, se razionalmente somministrati, vengono metabolizzati nell'organismo animale e non sono più, come tali, reperibili nelle carni usate per l'alimentazione. Una riserva potrebbe esser fatta per quanto riguarda il possibile passaggio di antibiotici nel latte usato a scopo alimentare, prodotto da animali sottoposti a trattamento con antibiotici.

Si tenga, d'altro canto, presente — dice ancora l'Istituto superiore — che il M.E.C. ammette i mangimi antibiotati e che si attende soltanto di regolamentare questa introduzione nei mangimi degli antibiotici.

E ad ogni modo opportuno che nel regolamento che seguirà la legge vengono specificati la natura e le dosi massime di antibiotici ammessi nei mangimi animali, nonché le modalità della loro somministrazione, perché dosi eccessive, modalità irrazionali di somministrazione o l'uso di antibiotici ad elevata tossicità potrebbero anche essere dannosi.

L'Istituto, pertanto, è del parere che la parola « antibiotici », di cui all'articolo 1 del disegno di legge, possa permanere, e possa essere aggiunto anche il termine: « e loro sottoprodotti », purché, anche per questi, la norma specifichi la natura e le modalità d'impiego come per gli antibiotici.

E poi assolutamente esclusa la possibilità che vi siano pericoli nel mangiare verdure — e questo argomento l'ho trattato anche a voce col Direttore dell'Istituto di sanità — concimate con letame di bestiame che faccia uso

di mangimi con antibiotici e loro sottoprodotti somministrati in dosi lente.

Ieri ho parlato poi della faccenda al Presidente della XIV Commissione Igiene e sanità, onorevole De Maria, il quale mi ha detto che oggi sarebbe intervenuto a questa seduta per sciogliere — per parte sua — le riserve contenute nel parere espresso dalla XIV Commissione Igiene e sanità, al riguardo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato il parere espresso dall'Istituto superiore di Sanità per il tramite del Sottosegretario Santero in relazione all'uso degli antibiotici nei mangimi. Mi pare che in conseguenza di ciò venga a cadere anche la riserva che era stata formulata dalla Commissione igiene e sanità.

GRAZIOSI, *Relatore per la XII Commissione Industria*. Debbo confermare che quanto propone l'Istituto superiore di sanità risponde ai dati più moderni acquisiti dalla scienza mangimistica. D'altra parte, in Europa e nel mondo, numerosi sono gli Stati che usano questi mangimi: oltre quelli facenti parte del Mercato comune, basterà ricordare l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, la Grecia, l'Irlanda ed altri ancora. Tutti questi Paesi usano mangimi composti con antibiotici.

Per quanto riguarda più specificamente il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità, debbo osservare che non esistono — nei particolari — sottoprodotti degli antibiotici, ma soltanto residui della preparazione degli antibiotici, ai quali credo che voglia riferirsi il predetto parere. Comunque, per la maggior chiarezza del testo della legge, sarebbe opportuno emendare la dizione dell'articolo.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Evidentemente, per sottoprodotti si vuole intendere le scorie. Si può, quindi, a mio avviso, tranquillamente parlare di antibiotici e sottoprodotti residuati.

SCHIAVON. Dato che si discute sulla pericolosità che gli antibiotici presentano quando mescolati ai mangimi, io mi domando (e qui è un allevatore che parla) se è giusto che, mentre noi diamo le medicine al nostro bestiame quando è ammalato, si vogliono poi inserire qui gli antibiotici, che presentano tutte quelle pericolosità che sono state denunciate.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Gli scopi che si propone l'aggiunta dei mangimi negli antibiotici, come ho già detto, sono tre: in primo luogo, lo sfruttamento dell'azione dei fattori di crescita

posseduti da alcuni antibiotici o da alcuni miceti produttori di antibiotici; quindi, in parole povere, essi vengono adoperati per far crescere di più il bestiame; in secondo luogo, le riduzioni della flora batterica intestinale nei giorni immediatamente precedenti la macellazione, allo scopo di ritardare i processi di putrefazione nell'animale; in terzo luogo, la sterilizzazione dell'animale apporto dei germi patogeni per l'uomo nei giorni immediatamente precedenti la macellazione.

Questi sono tutti scopi utili. E se inoltre gli antibiotici vengono adoperati dagli altri paesi, credo che anche i nostri allevatori li possano adoperare; altrimenti non reggeranno la concorrenza. Naturalmente gli antibiotici sono utili, sempreché — come dice il parere — il loro uso sia dosato, diretto, sorvegliato e disciplinato da un decreto del Ministero della sanità.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io ricordo alla Commissione che nell'approvare nelle passate sedute, l'articolo 1, vi abbiamo aggiunto il comma 5-bis su proposta contenuta nel parere espresso dalla Commissione Igiene e Sanità:

« Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'Industria e commercio, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, stabilirà, con proprio decreto, quali siano i principi attivi di cui al comma precedente, che sono consentiti nella preparazione degli integrativi e le dosi minime e massime di ciascuno di essi in considerazione dell'impiego a cui sono destinati gli integratori medesimi nella alimentazione delle varie specie animali ».

Inoltre, al 5° comma dell'articolo abbiamo aggiunto, dopo la parola « supporto » della terza riga, le parole « anche liquido ».

Fatta salva, quindi, la riserva che stiamo per sciogliere sugli antibiotici, abbiamo approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Ai fini della presente legge sono considerati mangimi per l'alimentazione degli animali allevati i prodotti alimentari di origine vegetale, animale e minerale, nonché chimico-industriale, isolati o tra loro convenientemente mescolati.

Sono « mangimi semplici di origine vegetale » i singoli prodotti vegetali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono « mangimi semplici di origine animale » i singoli prodotti animali allo stato

naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono « mangimi composti » le preparazioni ottenute associando convenientemente due o più mangimi semplici.

Sono « integratori per mangimi » le preparazioni contenenti sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido non costituente fonte apprezzabile di sostanze nutritive in relazione alle dosi di impiego, singolarmente o associati tra di essi: vitamine, antibiotici, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e destinati ad essere aggiunti ai mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo oppure di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.

Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria e commercio, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto quali siano i principi attivi di cui al comma precedente che sono consentiti nella preparazione degli integratori e le dosi minime e massime di ciascuno di essi in considerazione dell'impiego a cui sono destinati gli integratori medesimi nell'alimentazione delle varie specie animali.

Sono « mangimi semplici integrati » e « mangimi composti integrati » le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici e composti uno o più integratori.

Sono « mangimi composti concentrati » i mangimi composti aventi un tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere diluiti con altri mangimi semplici.

Il termine « nucleo » è riservato al mangime composto integrato concentrato.

Nella preparazione dei mangimi composti e dei mangimi integrati possono essere impiegati singoli prodotti chimico-industriali e di origine minerale idonei all'alimentazione degli animali allevati.

Non sono ammesse per i mangimi qualificazioni diverse da quelle stabilite nel presente articolo ».

Si tratta ora di aggiungere, al comma quinto dell'articolo 1, dopo le parole « antibiotici », una formula che, tenendo conto del parere dell'Istituto Superiore di Sanità e delle osservazioni su di esso espresse dall'onorevole Graziosi, potrebbe essere la seguente: « e i sottoprodotti residuati dalla loro lavorazione ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per la forma: se noi diciamo « gli antibiotici e i residuati dalla loro lavorazione », ancora di più accentuiamo la differenza fra i sottoprodotti e gli antibiotici, mentre invece sia il Sottosegretario Santero sia l'onorevole Graziosi hanno detto che i sottoprodotti degli antibiotici sono antibiotici, sia pure se contenuti in un magma.

PRESIDENTE. Bene, allora pongo in votazione l'aggiunta delle parole: « antibiotici e residuati dalla loro preparazione ». Dopo la parola antibiotici che chiude la sesta riga del comma quinto dell'articolo 1.

(Sono approvate).

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fatto stesso che si sia reso necessario, in questo caso, richiedere il parere dell'Istituto superiore di Sanità, mi induce a presentare all'articolo 9 un emendamento aggiuntivo per introdurre le parole: « un rappresentante dell'Istituto superiore di Sanità ». In tal modo un rappresentante di questo Istituto farà parte della Commissione tecnica istituita, secondo la disposizione contenuta nell'articolo, presso il Ministero della Sanità, ed incaricata di esprimere il proprio parere su richiesta delle amministrazioni interessate.

PRESIDENTE. Devo far presente purtroppo al Sottosegretario Santero (e la considerazione vale per tutte le altre eventuali proposte di emendamento) che tutti gli articoli, fatta eccezione per gli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25, nonché per l'articolo 12 su cui pesa una lieve riserva che ora esamineremo, sono già stati approvati nella seduta precedente e non possono, quindi, tollerare ulteriori modificazioni.

Passo all'articolo 12 del provvedimento che nella passata seduta abbiamo approvato nella formulazione seguente:

« Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, venduti allo stato naturale, non macinati o frantumati, per i residui provenienti dalla produzione dello zucchero, escluso il melasso, nonché per i residui provenienti dalla fabbrica del malto e della birra, venduti allo stato naturale, non è richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui al precedente articolo.

Per i residui essiccati ottenuti dalla fabbricazione della birra, se gli stessi non sono posti in commercio sotto una diversa, parti-

colare denominazione deve essere indicato il solo contenuto percentuale di acqua.

Per il lievito deve essere soltanto indicato il contenuto percentuale di protidi grezzi, riferito a sostanza secca.

Per i cruscami deve essere soltanto indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i contenuti percentuali in fibra grezza e ceneri riferiti a sostanza secca.

Per i cruscami di frumento deve essere anche indicato se provenienti da grano duro o tenero e da miscela dei due tipi.

Per le farine di origine animale, oltre i dati di cui alle lettere a), b), c), e), f), dell'articolo 11, è obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza.

Per le farine di pesce, oltre i dati analitici richiesti dal precedente articolo, deve essere indicato il contenuto percentuale di cloruro di sodio, riferito a sostanza secca.

Per i melassi deve essere solo dichiarato se provenienti da canna da zucchero o da altri prodotti diversi dalla bietola e la percentuale di zuccheri totali espressa su sostanza secca.

Per le carrube frantumate è richiesta la dichiarazione del solo contenuto zuccherino, espresso in zuccheri totali, riferito a sostanza secca.

Per i residui essiccati ottenuti dalla fabbricazione dell'amido debbono essere indicati tutti i contenuti analitici percentuali di cui all'articolo 11.

Per la farina di erba medica è richiesta anche la dichiarazione del contenuto in beta carotene, riferito a sostanza secca ».

Nelle passate sedute il deputato Ferrari Francesco aveva proposto, e il rappresentante del Governo si era riservato di rispondere in merito, di aggiungere all'elencazione permissiva del primo comma anche le « borlande di patata fresche ed essiccate ».

GRAZIOSI, *Relatore per la XII Commissione Industria*. Vorrei conoscere con precisione i motivi per cui l'onorevole Ferrari vuole introdurre questa dizione.

FERRARI FRANCESCO. Perché vengono importate delle patate per la lavorazione dell'alcool. I residui di tale lavorazione oggi vengono impiegati come mangimi per il bestiame.

GRAZIOSI, *Relatore per la XII Commissione Industria*. Esprimo le mie perplessità in merito. Fra le sostanze anticasearie vi è la patata, specie quella fresca e in particolar modo se data in quantità non giusta. La patata fresca data al bestiame in una quantità supe-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1962

riore al 10 per cento della misura dà cattivo odore al latte e non permette la lavorazione di taluni formaggi, facendoli gonfiare. Questo è il risultato tecnico di studi recentissimi. La patata deve essere data bollita, mai fresca.

MONTE. Esorto gli onorevoli colleghi a fare attenzione sull'uso della patata nei mangimi; in questi ultimi debbono essere inserite solamente sostanze che garantiscano il produttore di latte e non colui che produce altre sostanze.

GOMEZ D'AYALA. Trattandosi di residuati di lavorazione, non si può più parlare di patate fresche.

TRUZZI. Onorevoli colleghi, noi stiamo discutendo se sia permesso o no dare un determinato alimento al bestiame, mentre nell'articolo si cerca soltanto di esentare quell'alimento dalla dichiarazione analitica. Qui si parla di prodotti per i quali non occorre la dichiarazione analitica: l'onorevole Ferrari chiede che non si faccia la dichiarazione per questi; siccome però ciò presenta alcuni pericoli, noi insistiamo perché la dichiarazione sia fatta.

FERRARI FRANCESCO. Ma è proprio questo che io chiedo!

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, per tranquillizzare gli onorevoli colleghi, posso dire che la non inclusione nell'articolo 12 delle borlande di patate non ne pregiudica l'impiego, ai sensi dell'articolo 5, perché si tratta di un sottoprodotto della lavorazione di un vegetale.

FERRARI FRANCESCO. Non insisto sul mio emendamento.

Però all'articolo 12, per quanto riguarda le polpe di bietola, vi era la richiesta che fosse inclusa la dichiarazione dei dati analitici per quanto riguarda la percentuale di acqua. Era, quella, un'altra importante obiezione che avevamo fatto.

PRESIDENTE. L'articolo 12 è già stato votato. La questione era stata sollevata sì, in Commissione, ma questa ha votato e ha respinto la richiesta.

Passiamo ora al Capo IV (Vigilanza e sanzioni) del disegno di legge, che nell'ultima seduta abbiamo accantonato nella prospettiva di sottoporlo nuovamente al parere, peraltro a suo tempo qui espresso, della Commissione Giustizia, perché quest'ultima potesse tener conto della nuova emananda legislazione in materia.

Ora la Commissione Giustizia ci ha significato — in via breve — che lo stato attuale della

emananda legislazione ministeriale non è tale da consentire ad essa di farne la base per l'espressione di un nuovo parere.

Dobbiamo quindi attenerci al parere della Commissione Giustizia così come esso è stato a suo tempo formulato.

Poiché in detto parere non vi è nulla che riguardi gli articoli 20 e 21, e poiché a questi due articoli non risultano presentati emendamenti, ne darò lettura per porli poi direttamente in votazione.

ART. 20.

« Chiunque produce per farne commercio mangimi semplici d'origine animale, mangimi composti, integratori per mangimi o mangimi integrati senza le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, o pone in vendita integratori senza avere ottenuto la registrazione da parte del Ministero della sanità è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa ».

(È approvato).

ART. 21.

« Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ».

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 22:

« Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni fornite o alla formula approvata, o con dichiarazioni, indicazioni, denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie o natura della merce, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la multa da lire 250.000 a lire 1.000.000.

Qualora gli stessi prodotti risultino nocivi per la salute degli animali o indirettamente per quella dell'uomo, oltre la pena pecuniaria prevista dal comma precedente, può essere applicata la reclusione fino a sei mesi ».

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1962

Do lettura del testo sostitutivo proposto dalla Commissione giustizia:

« Chiunque vende prodotti disciplinati dalla presente legge, non rispondenti alle prescrizioni stabilite o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni fornite o alla formula approvata, o con dichiarazioni, indicazioni, denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie o natura della merce, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 250.000 a un milione.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge che abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire un milione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23:

« In casi di gravi infrazioni alle norme di cui alla presente legge o in caso di recidiva, è in facoltà dell'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di ordinare la sospensione dell'attività fino ad un anno e nei casi particolarmente gravi di revocare l'autorizzazione ».

La Commissione giustizia, nel parere qui espresso, propone che l'articolo 23 sia sostituito dal seguente:

« In caso di grave infrazione alle norme di cui alla presente legge, o in caso di recidiva, è in facoltà dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di ordinare la provvisoria sospensione delle attività e di proporre la revoca dell'autorizzazione.

L'autorità giudiziaria si pronuncerà definitivamente sulla durata di tale sospensione e sulla revoca.

In ogni caso la sentenza di condanna ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23 della presente legge dovrà essere pubblicata a spese del condannato a norma del Codice penale ».

Credo che sulla sostanza di questo articolo si possa essere d'accordo; ritengo invece che sia superfluo l'aggettivo « provvisoria » perché la sospensione contiene già in sé l'idea della provvisorietà.

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il testo dell'articolo 23 proposto dalla Commissione giustizia, con la soppressione della parola « provvisoria ».

L'articolo 23 pertanto nel suo complesso rimane così formulato:

« In caso di grave infrazione alle norme di cui alla presente legge, o in caso di recidiva, è in facoltà dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di ordinare la sospensione delle attività e di proporre la revoca dell'autorizzazione.

L'autorità giudiziaria si pronuncerà definitivamente per la durata di tale sospensione e sulla revoca.

In ogni caso la sentenza di condanna ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23 della presente legge dovrà essere pubblicata a spese del condannato a norma del Codice penale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24:

« Nei confronti dei risultati di analisi è ammessa per ciascun contenuto dichiarato ai sensi della presente legge una tolleranza tale da non modificare sostanzialmente la natura e le caratteristiche dei prodotti in relazione all'uso cui sono destinati ».

Comunico che, mentre la Commissione giustizia propone la soppressione di questo articolo il Sottosegretario Gasperi propone che esso sia sostituito dal seguente:

« Sui valori dei contenuti analitici da dichiararsi ai sensi della presente legge sono ammesse le seguenti tolleranze:

acqua: 10 per cento in più del valore dichiarato. In ogni caso il contenuto massimo di acqua nel mangime non deve superare il 13 per cento;

protidi: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati. Per i prodotti che contengono più del 35 per cento di protidi la tolleranza in meno è ridotta al 5 per cento;

ceneri: 10 per cento in più e 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

lipidi: 20 per cento in più e 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati fino ad un contenuto del 5 per cento; 20 per cento in più e 10 per cento in meno oltre il 5 per cento di contenuto;

fibra grezza: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

silice: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

cloruro di sodio: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1962

zuccheri: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

vitamine: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

antibiotici: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

macroelementi minerali: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

microelementi minerali: 10 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati.

Sono da considerarsi regolari i prodotti con contenuto di acqua, fibra grezza, silice, cloruro di sodio inferiore al titolo dichiarato.

Eventuali differenze concernenti il tenore di estrattivi inazotati non costituiscono infrazione alle norme fissate dalla presente legge ».

Su questa proposta gradirei conoscere il parere dell'onorevole Graziosi.

GRAZIOSI, *Relatore per la XII Commissione Industria*. Io non conoscevo la proposta del Ministero dell'Industria e sono ben lieto che sia venuta, perché essa veramente risponde alle ultime esigenze tecniche. Anche il Ministro dell'agricoltura è quindi favorevole. Per quanto riguarda l'articolo 24, io, qui di fianco, avevo scritto: « Questo è stato dettato da un mangimista » ! Perché dice che, nei confronti dei risultati di analisi, è ammessa per ciascun contenuto dichiarato ai sensi della presente legge, una tolleranza tale da non modificare sostanzialmente la natura e le caratteristiche dei prodotti in relazione all'uso cui sono destinati. Ma ovviamente il magistrato non sa quale è la tolleranza. Ora, avevo appuntato: due unità di diversità nelle sostanze chimiche, dieci unità per le sostanze biologiche; è la stessa cosa tradotta in quelle parole testé lette dal Presidente, ossia: per gli estrattivi inazotati si può scrivere 44-46 per cento; per le sostanze proteiche o protidi si può scrivere 22-24 per cento, mentre le sostanze biologiche, vitamine, eccetera, vi sono dieci unità, che sono quelle che ha testé dichiarato il Ministero della industria e commercio. Quindi, è necessario essere molto precisi; altrimenti ha ragione la Commissione giustizia quando dice di sopprimere l'articolo 24, perché il magistrato, altrimenti, non potrebbe emanare nessuna sentenza. O si sopprime l'articolo, e quindi si cade nel guazzabuglio generale e ognuno fa quello che vuole, oppure si accetta quello che propone il Ministero dell'industria su cui credo sia d'accordo anche il Ministero dell'Agricoltura.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se Ella ritiene che questa debba essere una norma di legge o, se non debba viceversa essere contenuta nel regolamento.

GRAZIOSI, *Relatore per la XII Commissione Industria*. Di legge, perché tutto ciò deve essere scritto sul cartellino.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Da questa norma conseguono di fatti, effetti penali.

GRAZIOSI, *Relatore per la XII Commissione Industria*. Le ditte indicano già queste percentuali sui cartellini. Porto un esempio che ho sotto mano. Ecco: dati analitici: sostanze proteiche 18-20, grassi 4-6, estrattivi inazotati 40-44, cellulosa 8-10. Queste sono le percentuali. Mentre invece per i componenti, di cui non sono in grado di parlare ora in modo perfettamente documentato vi è: pannello di cotone, farina di sesamo, farina di estrazione di pomodoro, radichette di orzo, eccetera, senza l'indicazione della quantità, perché è impossibile poterla ritrovare.

PRESIDENTE. Comunque, lei è d'accordo su questo emendamento ?

GRAZIOSI, *Relatore per la XII Commissione Industria*. Sì, sono d'accordo.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. D'accordo. Però, nella lettura, ho sentito che vi è un divario. Può darsi che sia soltanto un dettaglio, ma è stato letto: 10 per cento in più e venti per cento in meno... Qual'è la formula esatta ?

PRESIDENTE. Dieci per cento in più e venti per cento in meno. La formula giusta è quella proposta dal Rappresentante del Ministero dell'Industria.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo proposto dal Sottosegretario, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 25:

« La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché ai Ministeri delle finanze, dell'industria e commercio e della sanità.

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano in quanto applicabili le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 1 marzo 1926, n. 562, nonché nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni ».

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1962

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Propongo di aggiungere, alla fine del primo comma, le seguenti parole: « secondo le rispettive competenze ».

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 25 che, con l'emendamento aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo, risulta così formulato:

« La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché ai Ministeri delle finanze, dell'industria e commercio e della sanità, secondo le rispettive competenze.

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano in quanto applicabili le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché nel relativo Regolamento approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni ».

(È approvato).

Con l'approvazione di questo articolo, abbiamo sciolto tutte le riserve che erano state formulate nella precedente seduta.

Il Relatore per la XII Commissione Industria, onorevole Graziosi, ha chiesto di rendere una dichiarazione di voto.

GRAZIOSI, *Relatore per la XII Commissione Industria*. Da dieci anni sono relatore di questo disegno di legge, dieci anni esatti, perché lo sono stato anche nella passata legislatura. Benché io sia considerato uno dei deputati più diligenti (in una sua recente statistica la rivista *Concretezza* mi ha classificato al quarto posto fra i deputati per diligenza), non ho potuto essere presente in questi ultimi tempi a causa dei miei impegni al Mercato Comune Europeo; pertanto, non sono stato presente alla seduta in cui furono approvati gli articoli di questo disegno di legge. Debbo fare, quindi, oggi, due dichiarazioni preliminari.

Mi rammarico che sia stato approvato un articolo nel quale è detto che i direttori degli stabilimenti debbano valersi dell'opera di un chimico farmacista. Non vi è dubbio che il chimico farmacista sia un tecnico preparatissimo; però oggi i più grandi stabilimenti italiani sono diretti da professori universitari, che sono evidentemente i maestri dei farmacisti. Adesso accadrà che i maestri dovranno valersi dell'opera dei loro allievi! Il direttore generale della Farmitalia per questo settore è

il professor Faustini, ordinario di farmacologia il quale, non essendo farmacista, non potrà più dare il suo parere! L'Arsol di Firenze, ha come direttore il professor Orlandi, professore di farmacologia e vitaminologia: anche questi dovrà valersi dell'opera di un suo allievo. Queste sono le incongruenze che sono state approvate nell'articolo da me menzionato. Vi è poi la questione dell'articolo 14.

Questa Commissione ha votato, su proposta dell'onorevole relatore per l'XI Commissione Marengi — e mi spiace di non esser stato presente — che a fianco della indicazione delle qualità delle sostanze che vanno miscelate, vi sia l'indicazione del peso. Per esempio, avrete notato che adesso vi è soltanto l'indicazione della formula, con i componenti: pannello di cotone, farina di sesamo, radichetta di orzo... eccetera. D'ora in avanti si dovrà scrivere: pannello di cotone 10 chili, farina di sesamo 20 chili, radichette di orzo 3 chili, eccetera.

Io mi domando — e domando a qualsiasi chimico d'Italia — se è possibile, quando questo materiale è miscelato in un sacco, andare ad accertare l'attendibilità dell'indicazione dei tre chili, dei dieci chili, dei venti chili! Non esiste alcuna possibilità di accertamento ponderale! Non è assolutamente possibile andare alla ricerca analitica di queste sostanze. Ma — mi diceva l'onorevole Sottosegretario — se pure non è possibile questo accertamento, prescriverlo, però, non danneggia nessuno; io dico che danneggia gli agricoltori, coloro che comprano i mangimi per il loro bestiame, perché trovano indicato, per esempio: farina di granoturco 40 chili, mentre invece ve ne sono dentro magari soltanto dieci, e loro hanno comperato questo mangime perché vi era la indicazione dei 40 chili. Questo è un argomento sul quale io volevo fare le mie riserve, ma non è più tempo di farle se non in modo del tutto platonico. Comunque quel che avrei detto allora lo dico adesso.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Nella precedente seduta l'onorevole Marengi propose questo emendamento, nei confronti del quale nessuno si pronunciò in senso contrario, anzi molti si espressero favorevolmente; sicché esso fu approvato all'unanimità. Ora, è ben vero quello che osserva l'onorevole Graziosi, e cioè che vi è l'impossibilità di ritrovare esattamente i pesi dei singoli componenti di questi mangimi complessi, ma è altresì vero che non danneggia affatto le ditte l'indicazione

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1962

sul cartellino delle quantità dei singoli componenti la miscela; quindi non credo che ciò possa turbare.

GRAZIOSI, *Relatore per la XII Commissione Industria*. Mi permetto ancora replicare all'amico onorevole Sedati, Sottosegretario per l'agricoltura, che le ditte non saranno danneggiate, no; ma saranno danneggiati gli agricoltori che comprano le miscele; perché invece di quaranta chili di un certo prodotto ne troveranno solo dieci!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, noi abbiamo ormai esaurito la discussione degli articoli. In assenza del prescritto numero di deputati, la votazione segreta del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI